



GUN 3/2025

FEDERAZIONE ITALIANA SPORT BILIARDO E BOWLING

Premesso che:

- Con delibera del Consiglio Federale n. 29 del 03.08.2023 allo scrivente Giudice Sportivo Nazionale venivano attribuite, ex lege, le funzioni di Giudice Sportivo Nazionale;
- In data 26.02.2025 perveniva, a questo organo di giustizia, referto della gara denominata "Torneo Nevada New Sanfrè due su tre" disputatasi dal 11 al 23.02.25 presso A.S.D. Nevada New in cui si segnalava che *"[omissis] il giocatore Luca Supertino è stato escluso dalla competizione perché indossava pantaloni non regolamentari, nella fattispecie jean neri [omissis] il Supertino ha dato in escandescenze alzando la voce e disturbando le partite in corso che si sono temporaneamente dovute fermare dicendomi "fai attenzione: se continui così ne perderai altri" io gli ho detto che doveva rispetto non tanto a me, ma agli altri giocatori regolarmente in divisa. Ha inoltre preteso la restituzione della quota di iscrizione (come se l'esclusione dalla gara comportasse la restituzione della quota) dicendomi sempre a voce alta "non è così che si fa. Dovevi dirmelo prima di prendere i soldi" e io solo per calmare le acque, gli ho restituito la quota di iscrizione [omissis]"*;
- Il Supertino, con fare arrogante e prepotente, si faceva restituire la tassa gara di € 35,00 che veniva poi data all'organizzatore da parte del sig. E. FAVRO;
- Il Supertino in data 20.02.2025 faceva pervenire una comunicazione alla segreteria della Fisbb nella quale obiettava che per altro giocatore non erano stati presi i medesimi provvedimenti adottati nei suoi confronti ed allegava delle foto che, altresì, affiggeva nella sala a Saluzzo dove dove si stava svolgendo la 5ª Prova Istituzionale;





Considerato che:

l'art. 89, Regolamento di Giustizia FISBB prevede che *"I procedimenti innanzi al Giudice Sportivo sono instaurati a) d'ufficio, a seguito di acquisizione dei documenti ufficiali relativi alla gara o su eventuale segnalazione del Procuratore Federale; b) su istanza del soggetto interessato titolare di una situazione giuridicamente protetta nell'Ordinamento federale"*;

l'art. 56 del vigente Regolamento di Giustizia impone all'organo competente di tener conto, nella determinazione della sanzione, *"[omissis] della gravità dell'infrazione, desumendola da ogni elemento in suo possesso ed in particolare dalla natura, dalla specie, dai modi, dal tempo e dal luogo dell'azione od omissione, nonché dall'intensità dell'atteggiamento psicologico [omissis]"*;

l'art. 34 del vigente Regolamento di Giustizia impone all'organo competente di tener conto, nella determinazione della sanzione, *"[omissis] L'Atleta non deve rivolgere minacce o aggredire gli Ufficiali di Gara, l'avversario, lo spettatore od altra persona, nell'ambito della manifestazione [omissis]"*;

gli atteggiamenti denunciati nel referto sono di per sé gravemente violativi del principio generale sancito dall'art. 1, Il comma, del Regolamento di Giustizia FISBB, risultano ancor più deplorabili in considerazione del tempo e del luogo dell'azione, essendo il fatto verificatosi nel corso della gara ed alla presenza di numeroso pubblico.

questo Organo di Giustizia ha istruito la causa reperendo la documentazione necessaria, che rimane agli atti di questo processo.

§§§§§

Tutto ciò premesso e considerato, il sottoscritto Organo Giudicante ritiene di provvedere come di seguito.

*





Le risultanze documentali relative alla gara denominata "Torneo Nevada New Sanfrè due su tre" disputatasi dal 11 al 23.02.25 presso A.S.D. Nevada New denunciano dei comportamenti non tollerabile da parte dell'atleta SUPERTINO Luca.

Sono assolutamente da rimproverare e da punire i comportamenti tenuti dal predetto atleta, durante la competizione sportiva, in modo particolare perché avvenuti alla presenza di pubblico.

Questo denota poca professionalità e sportività da parte degli atleti nonché sfregio assoluto dei principi fondanti e fondamentali dei regolamenti tutti della FISBB

Agendo, come dettagliatamente riportato nelle annotazioni, l'atleta succitato ha contravenuto alla fondamentale previsione di cui all'**art. 1 del Regolamento di Giustizia**, secondo cui *"Gli affiliati ed i tesserati sono tenuti all'osservanza dello Statuto e dei regolamenti federali nonché [omissis]...i tesserati devono mantenere una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva in ogni rapporto collegato all'attività sportiva [omissis]"*, nonché l'art. 34 su riportato.

V'è da segnalare che, oltre al comportamento antisportivo, il Supertino in modo del tutto arbitrario si faceva restituire la tassa gara di € 35,00, tassa che non si sarebbe dovuta restituire a rigor di regolamento tant'è che veniva poi anticipata dal Favro e cosa ancora più grave che in modo irrisorio, puerile e sciocco affiggeva le fotografie di altro giocatore, a suo dire in errore, in altra sala di Saluzzo per poter dimostrare l'ingiustizia e l'iniquità delle decisioni prese dai direttori di gara. Tale comportamento deve essere fermamente condannato e stigmatizzato.

Il nuovo Regolamento di Giustizia prevede e punisce gravemente i comportamenti tenuti dal giocatore all'art. 34 Reg. Giust. Federale.

P.Q.M.

Visto il combinato disposto degli artt. 1 - 34 - 42 - 44 - 45 - 46 del Nuovo Regolamento di Giustizia Federale;

il Giudice Sportivo Nazionale; analizzata la documentazione ufficiale fatta pervenire; avendone la facoltà:

- condanna, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1 - 34 - 44 del Nuovo Regolamento di Giustizia FISBB, il giocatore SUPERTINO Luca al pagamento dell'ammenda di € 335,00 da versare nelle casse della FISBB





- sospende, ai sensi del combinato disposto degli artt. 34 - 46 del Nuovo Regolamento di Giustizia FISBB, per un periodo di mesi uno il giocatore SUPERTINO Luca a svolgere qualsiasi attività federale, in primo luogo l'attività agonistica anche in ambito internazionale;

Comunica ai sensi dell'art. 44.3.4.6.7 del Nuovo Regolamento di Giustizia che il mancato pagamento dell'ammenda entro il termine di 30 giorni dalla notifica della presente decisione, comporta per il tesserato SUPERTINO Luca la sospensione per giorni 60 (sessanta) della validità della tessera, con conseguenza impossibilità di svolgere qualsiasi attività o funzione, anche diversa da quella in relazione alla quale è stata irrogata la sanzione;

Ai sensi dell'art. 44.8 del Nuovo Regolamento di Giustizia le sanzioni pecuniarie sono comunicate alla Procura Federale per il controllo della loro esecuzione.

- confisca, ai sensi dell'art. 45 del Nuovo Regolamento di Giustizia FISBB, i premi in natura od in denaro da assegnare o revoca i premi già assegnati all'atleta SUPERTINO Luca nella competizione in cui si sono verificati i fatti denunciati.

- ordina, ai sensi dell'art. 45.3 del Nuovo Regolamento di Giustizia FISBB, qualora i premi fossero già stati corrisposti all'atleta SUPERTINO Luca di restituire i premi ricevuti entro 30 giorni presso gli uffici della FISBB.

Comunica ex art. 14 del Nuovo Regolamento di Giustizia FISBB che in caso di inottemperanza alla restituzione dei premi sarà comminata la sanzione pecuniaria dell'ammenda pari ad € 300,00 ed alla sospensione a svolgere qualsiasi manifestazione federale, in primo luogo l'attività agonistica, anche in ambito internazionale, per mesi 3 (sei).

Autorizza ex art. 45.3 la FISBB al recupero coattivo dei premi consegnati, anche avvalendosi dell'istituto della compensazione, con eventuali premi e/o comunque somme di danaro di cui fosse debitrice.

Comunica che le summenzionate sanzioni disciplinari ex art. 113 Nuovo Regolamento di Giustizia Federale immediatamente esecutiva dopo la pubblicazione sul sito federale e la presentazione di un qualsiasi mezzo di gravame non sospende l'esecutività della presente decisione.

Avvisa, inoltre, che ai sensi e per gli effetti dell'art. 94 del Nuovo Regolamento di Giustizia





Federale avverso la presente decisione è ammesso reclamo entro il termine di giorni sette dalla in cui è pubblicata la pronuncia impugnata.

Così deciso in Alba il 04 marzo 2025

Giudice Unico Sportivo Nazionale

Avv. Massimo ROSSO



